

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura

(Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Modifica dell'8 novembre 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

Art. 11 rubrica e cpv. 1

Definizione

¹ Si considerano provvedimenti collettivi:

- a. le bonifiche fondiari che concernono in modo determinante almeno due aziende agricole;
- b. i miglioramenti strutturali per un'azienda di estivazione con almeno 50 carichi normali;
- c. i progetti di sviluppo regionale e di promozione di prodotti indigeni e regionali secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr (progetti di sviluppo regionale).

Art. 11a Progetti di sviluppo regionale

¹ I progetti di sviluppo regionale comprendono provvedimenti destinati:

- a. a creare valore aggiunto nell'agricoltura, o
- b. a rafforzare la cooperazione intersettoriale tra l'agricoltura e i settori affini, segnatamente l'artigianato, il turismo, l'economia forestale e del legno.

² Oltre ai provvedimenti menzionati nel capoverso 1, i progetti possono comprendere anche provvedimenti volti a rispondere a questioni d'interesse pubblico che abbiano aspetti di tipo ecologico, sociale o culturale.

³ I provvedimenti adottati nell'ambito di un progetto devono fondarsi su un approccio globale dal punto di vista del contenuto ed essere coordinati con lo sviluppo regionale e la pianificazione del territorio.

¹ RS 913.1

⁴ L'agricoltura partecipa in modo preponderante a un progetto se:

- a. almeno la metà dell'offerta proviene dalla regione ed è di origine agricola;
- b. almeno la metà delle prestazioni lavorative necessarie all'offerta è fornita da gestori o dalle loro famiglie, o
- c. la maggior parte dei membri dell'organizzazione promotrice è composta da gestori e questi detengono la maggioranza dei voti.

Art. 13 cpv. 1

¹ Gli aiuti agli investimenti per edifici collettivi ai sensi degli articoli 94 capoverso 2 lettera c e 107 capoverso 1 lettera b LAg, per provvedimenti di diversificazione ai sensi dell'articolo 106 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 lettera d LAg nonché per i progetti di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 93 capoverso 1 lettera c LAg sono concessi soltanto se nessuna delle aziende artigianali esistenti nel comprensorio adempie in modo equiparabile il compito previsto o fornisce una prestazione di servizio equiparabile.

Art. 19a Contributi per progetti di sviluppo regionale

¹ I contributi per progetti di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 11a sono fissati su base forfetaria in una convenzione conclusa con il Cantone secondo l'articolo 28a.

² Il contributo forfetario è calcolato in funzione dei costi aventi diritto ai contributi secondo l'articolo 19b e delle aliquote secondo l'articolo 19c.

Art. 19b Costi aventi diritto ai contributi per progetti di sviluppo regionale

¹ I costi aventi diritto ai contributi per progetti di sviluppo regionale secondo l'articolo 11a sono convenuti specificamente per i singoli provvedimenti presi nell'ambito del progetto. La documentazione necessaria all'elaborazione del progetto dà diritto ai contributi.

² I costi aventi diritto ai contributi sono valutati in base:

- a. all'interesse dell'agricoltura, inclusi i settori affini, collegati direttamente al progetto;
- b. ad altri interessi pubblici.

Art. 19c Aliquote dei contributi per progetti di sviluppo regionale

¹ Ai progetti di sviluppo regionale si applicano le seguenti aliquote dei contributi:

	per cento
a. regione di pianura senza zona collinare	34
b. zona collinare e zona di montagna I	37
c. zone di montagna II-IV e regione d'estivazione	40

² Le aliquote stabilite nel capoverso 1 possono essere aumentate al massimo dei punti percentuali sottoelencati per le prestazioni supplementari seguenti:

	per cento
a. facilitazione della gestione agricola	3
b. valorizzazione dei piccoli corsi d'acqua nella zona agricola	3
c. provvedimenti di protezione del suolo	3
d. altri provvedimenti ecologici importanti	3
e. salvaguardia degli edifici e del paesaggio rurali tradizionali	3
f. realizzazione di obiettivi regionali di ordine superiore	3

Art. 20 cpv. 1

¹ La concessione di un contributo presuppone un aiuto finanziario cantonale che, a seconda della capacità finanziaria del Cantone, deve ammontare almeno al 70–100 per cento del contributo. Non è richiesto alcun aiuto finanziario cantonale per i contributi concessi secondo gli articoli 17 e 19c capoverso 2.

Art. 25 rubrica

Documenti della domanda di contributo

Art. 25a Documenti della convenzione

¹ Il Cantone appresta i seguenti documenti che fungono da base per una convenzione ai sensi dell'articolo 28a:

- a. l'approvazione del progetto da parte dell'autorità cantonale competente;
- b. la prova che il progetto è stato pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale secondo gli articoli 12 e 12a della legge federale del 1° luglio 1966² sulla protezione della natura e del paesaggio. Se questa prova non può ancora essere prodotta al momento della firma della convenzione, la pubblicazione deve essere disciplinata nella convenzione stessa;
- c. le condizioni e gli oneri stabiliti dal Cantone;
- d. la documentazione tecnica.

² Per quanto riguarda i progetti di sviluppo regionale secondo l'articolo 11a, oltre ai documenti di cui al capoverso 1 occorre illustrare il potenziale di creazione di valore aggiunto, l'interesse pubblico, l'economicità dei provvedimenti e il coordinamento con lo sviluppo regionale, i parchi d'importanza nazionale e la pianificazione del territorio.

Art. 27 Assegnazione del contributo

L'Ufficio federale assegna il contributo sotto forma di una decisione o di una convenzione all'attenzione del Cantone. In caso di sussidio combinato viene approvato contemporaneamente il credito d'investimento, se esso supera l'importo limite (art. 55 cpv. 2).

Art. 27a Decisione di contribuzione

¹ Unitamente alla decisione di contribuzione l'Ufficio federale stabilisce gli oneri e le condizioni.

² Esso stabilisce i termini per la realizzazione del progetto e per la presentazione del conteggio.

Art. 28a Convenzione

¹ La convenzione tra la Confederazione e il Cantone è conclusa sotto forma di un contratto di diritto pubblico. Essa ha per oggetto la realizzazione di uno o più progetti.

² La convenzione disciplina segnatamente:

- a. gli obiettivi del progetto;
- b. i provvedimenti che consentono di realizzare l'approccio globale;
- c. i contributi;
- d. il controlling;
- e. il versamento dei contributi;
- f. la garanzia delle opere che beneficiano di un sostegno finanziario;
- g. gli oneri e le condizioni della Confederazione;
- h. la pubblicazione del progetto secondo gli articoli 12 e 12a delle legge federale del 1° luglio 1966³ sulla protezione della natura e del paesaggio;
- i. le disposizioni da prendere se gli obiettivi non sono raggiunti;
- j. la durata e la risoluzione della convenzione.

³ A progetto concluso occorre verificare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi e se occorre prendere disposizioni perché non sono stati raggiunti.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

8 novembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

